



Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO,
DEI MATERIALI ASSIMILATI E
DELLE ACQUE REFLUE AZIENDALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01.02.2022

Indice

	Pagina	
Art. 1	Premesse	2
Art. 2	Finalità	2
Art. 3	Ambito di applicazione	2
Art. 4	Individuazione ambito zonale per il territorio comunale	2
Art. 5	Modalità di utilizzazione e distribuzione agronomica dei liquami, letami, materiali assimilati, acque reflue e dei fertilizzanti di cui al D. Lgs. 75/2010 e al Regolamento (UE) 2019/1009	2
Art. 6	Determinazione della quantità massima dei liquami, letami, materiali assimilati e delle acque reflue che possono essere utilizzati ai fini agronomici	3
Art. 7	Limiti di spargimento dei liquami, letami, materiali a loro assimilati, acque reflue e dei fertilizzanti di cui al D.Lgs. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009	4
Art. 8	Ulteriori divieti per specifiche categorie di fertilizzanti di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) 2019/1009	7
Art. 9	Stoccaggi e accumulo temporaneo	8
Art. 10	Zona di tutela e di rispetto	9
Art. 11	Trasporto degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue	9
Art. 12	Disposizioni sull'uso dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui alla D.G.R. n. 2241/2005	10
Art. 13	Diffusione	10
Art. 14	Controlli e sanzioni	10
Art. 15	Entrata in vigore	10

Art. 1 – Premesse

1. Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal D.M. 25 febbraio 2016, così come recepito dalla normativa regionale dalla D.G.R. n. 813 del 22 giugno 2021.
2. Sono altresì individuati i criteri e le norme tecniche per la corretta gestione e delle attività di applicazione ai terreni dei fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 e s.m.i e al Regolamento (UE) 2019/1009 e s.m.i., del compost esausto da fungicoltura e compost aziendale.
3. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 2 – Finalità

1. La prioritaria utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati, delle acque reflue, del compost esausto da fungicoltura e del compost aziendale è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti ivi contenute, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la riduzione delle emissioni in atmosfera. Le dosi di utilizzo di fertilizzanti commerciali, di cui al D. Lgs. 75/2010 e al Regolamento (UE) 2019/1009, devono essere applicate come eventuale integrazione alla distribuzione sui terreni di effluenti zootecnici e assimilati, ove disponibili, nel rispetto del MAS (Massima Applicazione Standard) della coltura.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Art. 4 – Individuazione ambito zonale per il territorio comunale

1. Ai fini del presente Regolamento il territorio del Comune di Portogruaro ricade in "Zona Ordinaria".

Art. 5 – Modalità di utilizzazione e distribuzione agronomica dei liquami, letami, materiali assimilati, acque reflue e dei fertilizzanti di cui al D. Lgs. 75/2010 e al Regolamento (UE) 2019/1009

1. Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente o altro materiale assimilato.
2. La scelta delle tecniche e dei tempi di distribuzione degli effluenti di allevamento, materiali assimilati, acque reflue e fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) 2019/1009, deve tenere conto:
 - a) caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
 - b) caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
 - c) condizioni meteorologiche;
 - d) tipo di fertilizzante utilizzato (esempio refluo palabile/non palabile, caratteristiche chimiche e microbiologiche, ecc);
 - e) colture praticate e loro fase vegetativa;
 - f) necessità di ridurre le emissioni di ammoniaca, in conformità a quanto previsto dagli strumenti di attuazione della Direttiva (UE) 2016/2284 - concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.
3. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni culturali.
4. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a “no tillage”), o su prati stabili, l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
 - c) per le superfici a seminativi (con esclusione dei terreni coltivati a “no tillage”, di colture permanenti e di prati, prati pascoli, pascoli) per i letami e assimilati l’incorporazione al suolo entro le 24 ore;
 - d) l’incorporazione contestuale dei fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all’art. 8, comma 1, del presente Regolamento;
 - e) l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - f) l’uniformità di applicazione dell’effluente e assimilati;
 - g) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.
5. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e assimilati al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola).
6. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell’umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA. Tale tecnica di distribuzione in campo può essere utilizzata nella distribuzione dei liquami e assimilati (compresa la frazione liquida del digestato risultante dalle operazioni di separazione solido/liquido), nonché dei fertilizzanti di sintesi chimica in soluzione acquosa, con modalità che non determinino la produzione di aerosol.
7. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

Art. 6 – Determinazione della quantità massima dei liquami, letami, materiali assimilati e delle acque reflue che possono essere utilizzati ai fini agronomici

1. È ammessa l’utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (D.M. 25.2.2016) e regionale (D.G.R. n. 813/2021) per il rispetto dei MAS per coltura e dei quantitativi massimi al campo. Questi ultimi sono così stabiliti:
- a) il quantitativo medio aziendale annuo di azoto al campo proveniente da effluenti di allevamento e materiali ad essi assimilati, inclusi i quantitativi derivanti dalle deiezioni depositate dagli animali stessi quando sono al pascolo e dagli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e materiali assimilati, non deve superare i 340 Kg/ha per i territori classificati in zona ordinaria; i quantitativi medi aziendali sono calcolati sulla base delle superfici aziendali complessive, anche ricadenti al di fuori dei limiti amministrativi comunali;
 - b) nelle zone di rispetto di cui all’art. 6 lett. gg) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (N.T.A. del P.T.A.), come delimitate in base all’art. 15 delle N.T.A. del P.T.A., devono essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 16 delle N.T.A. del P.T.A., compreso il limite di 170 Kg di azoto per ettaro annui provenienti da effluenti di allevamento e materiali ad essi assimilati;
 - c) le dosi di acque reflue non devono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nei limiti massimi di apporti di azoto per anno previsti per ciascuna coltura dalla tabella MAS (D.G.R. n. 813/2021, allegato A, sub-allegato 2a), fino ad un quantitativo massimo di 400 m³ per ettaro, frazionati in almeno 4 interventi. Nei 4 giorni precedenti la distribuzione non devono essersi verificate precipitazioni superiori ai 10 millimetri. I sopra richiamati apporti, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere

finalizzati a massimizzare l'efficienza d'uso dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

Art. 7 – Limiti di spargimento dei liquami, letami, materiali a loro assimilati, acque reflue e dei fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) 2019/1009

1. Così come stabilito nell'articolo 4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 813/2021, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, inclusi i fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c) nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola;
 - d) nelle zone di tutela assoluta di cui D. Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.);
 - e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali*;
 - f) per le acque lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - h) l'utilizzo dei fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs n. 75/2010 e del Regolamento (UE) 2019/1009 è vietato, fatto salvo il caso di preventivo interrimento, nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo attuato per scorrimento.

* Le disposizioni di cui alla lettera e) non si applicano a:

- scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
- pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano di campagna interessato dalla coltivazione;
- arginati: corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

L'uso agronomico dei letami, dei materiali ad essi assimilati è proibito sui terreni utilizzati per la distribuzione:

- a) dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla D.G.R. 9.8.2005 n. 2241 e s.m.i.; in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della D.G.R. 2241/2005 e s.m.i., il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei letami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione;
 - b) nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla Legge 11.11.1996 n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
 - c) nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del D.M. 27.11.2008, n. 5396, e s.m.i., e dalle successive disposizioni regionali di attuazione;
 - d) nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'articolo 2, Allegato A, della D.G.R. n. 813/2021.
2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami e materiali assimilati in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3. L'utilizzo dei liquami e dei materiali assimilati, è vietato in tutti i casi già indicati per i letami ai commi 1 e 2 del presente articolo e nelle seguenti ulteriori situazioni:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea.

I limiti massimi di pendenza del 10%, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati – sulla base delle tecniche di spandimento sotto descritte – fino al:

- 20% per quantitativi massimi di liquame non superiori a 30 m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di liquame distribuito in più di 2 turni;
- 30% per quantitativi massimi di liquame non superiori a 20 m³/ha di azoto per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di liquame distribuito in più di 2 turni.

Nel caso di spargimenti su aree aziendali omogenee con pendenze superiori al 10%, devono in ogni caso essere rispettati i criteri generali e i sistemi di distribuzione di seguito indicati:

- la dose massima di liquame e i momenti di applicazione devono tenere conto dei fabbisogni delle colture praticate e del periodo stagionale;
 - la distribuzione deve essere omogenea su tutta la superficie interessata, regolando adeguatamente la velocità di avanzamento del mezzo, e deve essere effettuata mediante una delle tecniche di seguito descritte:
 - iniezione diretta al suolo a bassa pressione (profondità indicativa 0,10 – 0,20 m), ove tecnicamente possibile;
 - spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da un interrimento entro 12 ore;
 - spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
 - spandimento radente il suolo su colture prative.
- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua *;
- c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) per le acque lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- e) per una fascia di 50 m dai centri abitati, o per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Le suddette distanze vengono dimezzate nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno);
- f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- j) nei giorni dove sono attive misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi della D.G.R. n. 836/2017, D.G.R. n. 238/2021 e successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, sulla base dei dati Bollettino livelli di allerta PM10 di ARPAV, a meno che non si ricorra ad una modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e materiali assimilati che renda non significativo il rilascio in atmosfera di ammoniaca, quali iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione anche con utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento.

* Le disposizioni di cui alla lettera b) non si applicano a:

- scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;

- adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano di campagna interessato dalla coltivazione;
 - arginati: corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami e assimilati, delle deiezioni essiccate avicunicole e delle acque reflue è sempre vietato nel periodo compreso tra il 1° dicembre al 31 gennaio. L'utilizzo dei fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) 2019/1009 è vietato nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e ammendante compostato misto di cui al D. Lgs. n. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale.
5. È vietato l'utilizzo dei liquami e materiali assimilati in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
6. Su terreni con una pendenza media minore del 15%, è vietata la distribuzione di liquami e assimilati con attrezzature in pressione (maggiore di 2 atmosfere), al fine di evitare la formazione di aerosol che aumenta l'emissione di ammoniaca, a partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018.
7. L'utilizzo dei liquami e materiali assimilati è vietato sulle superfici in cui si sono riscontrati superamenti delle C.S.C. individuate in Allegato 2 al D.M. n. 46/2019 a meno che l'uso agronomico sia espressamente ammesso dalla ASL di competenza, oppure la valutazione di rischio di cui all'Allegato 3 abbia dimostrato che le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento culturale e si sia concluso il procedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, oppure si siano conclusi gli interventi e le procedure di cui all'art. 5 del medesimo decreto.
8. In conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla D.G.R. n. 786/2016 e s.m.i. valgono nelle aree ZSC e, per estensione, nelle aree ZPS le seguenti prescrizioni per l'utilizzo dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati:
- a) negli habitat 3260 ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;
 - b) negli habitat 6410 e 6430 è buona prassi evitare o limitare l'uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati;
- È inoltre vietato l'uso agronomico di fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) 2019/1009, liquami ed acque reflue nelle ZSC per le quali gli Allegati B e C della D.G.R. n. 1331/2017, che approvano le Schede Sito Specifiche integrate con gli obiettivi specifici rispettivamente per l'Ambito Biogeografico Alpino e Continentale, prevedano l'applicazione del divieto di cui agli art. 213 o 214 dell'Allegato B alla D.G.R. n. 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Continentale) per la presenza di *Gladiolus palustris*/*Stipa veneta* o *Himantoglossum adriaticum*.
9. L'utilizzo dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati è consentito solo previa procedura VInCA, con parere favorevole delle Autorità Competenti, nelle aree SIC e ZPS con habitat riguardanti:
- a) praterie umide seminaturali con piante erbacee alte: codice 6410 – prateria con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi ed argillo-limosi (*Molinion caeruleae*).

10. Per eventuali ulteriori habitat successivamente definiti si intendono operative le norme di cui alla D.G.R. 813/2021.

11. Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami e assimilati.

Art. 8 - Ulteriori divieti per specifiche categorie di fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) 2019/1009

1. Sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni per i fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 o al Regolamento (UE) 2019/1009, ottenuti con l'impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):

- fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale);
- altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale);
- rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata);
- digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti.

2. Fermo restando il divieto di cui all'art. 7 del presente Regolamento, per i fertilizzanti azotati di cui al comma 1, valgono, in aggiunta ai divieti stabiliti in generale per i fertilizzanti azotati del D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) 2019/1009, anche i seguenti ulteriori divieti:

- a) su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;
- b) su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;
- c) su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC; il divieto si applica limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal Regolamento (UE) 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti;
- d) in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- e) su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto;
- f) su colture orticole ed erbacee a coltura presente;
- g) su colture foraggere permanenti;
- h) su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- i) per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- j) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

8. L'utilizzo dei fertilizzanti, di cui al comma 1 del presente articolo, su superfici aziendali deve in ogni caso rispettare i criteri generali e i sistemi di distribuzione di seguito indicati:

- a) contestualmente alla distribuzione deve essere effettuato l'interramento del fertilizzante mediante idonea lavorazione del terreno o iniezione se non palabili;
- b) durante l'applicazione deve essere evitata la diffusione di aerosol; è in ogni caso vietata l'applicazione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia nel caso di materiali non palabili;
- c) l'uso agronomico non deve comportare il superamento di 340 kg N/ha in ZO, fermo restando il rispetto del MAS per coltura.

Inoltre, se i fertilizzanti di cui al comma 1 del presente articolo sono ammendanti si devono rispettare questi ulteriori seguenti criteri:

- a) i suoli devono presentare un pH non inferiore a 5,5;
- b) i quantitativi distribuiti non possono in ogni caso superare le 45 ton/ha di tal quale nel triennio;

Se i fertilizzanti di cui al comma 1 del presente articolo sono correttivi si devono rispettare questi ulteriori seguenti criteri

- a) il prodotto va utilizzato per la correzione di suoli acidi o salini. In Regione Veneto, con riferimento alla vigente Carta dei Suoli, va impiegato su terreni con pH<6,5 oppure pH>8,5 e conduttività elettrica nell'orizzonte superficiale superiore a 2 mS/cm corrispondente ad un grado di salinità alto;
- b) fermo restando il divieto di cui all'art. 8 comma 2, per gli interventi effettuati su aree limitrofe a siti Natura 2000, deve essere valutata l'assenza di incidenze in base a quanto previsto dalla D.G.R. n 1.400/2017 e s.m.i.;
- c) i quantitativi distribuiti non possono in ogni caso superare le 30 ton/ha di tal quale nel triennio.

Art. 9 – Stoccaggi e accumulo temporaneo

1. Le aziende che producono effluenti zootecnici e materiali assimilati, sia palabili che non palabili, o acque reflue, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio in conformità a quanto disposto dall'allegato A alla D.G.R. n. 813/2021.
2. L'accumulo temporaneo di letami, di compost esausto di fungicoltura (SMC) e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, è consentito ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire su terreni utilizzati per lo spandimento, e non è ammesso a distanza inferiore di:
 - a) 5 metri dalle scoline;
 - b) 50 m dalle abitazioni sparse;
 - c) 50 m dai centri abitati;
 - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - f) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
 E' escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami quali: pollina disidratata, digestato separato solido, letami e liquami sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio, compost aziendale.
3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'articolo 11 della D.G.R. n. 813/2021, è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiore a 90 giorni, escluse le lettiere esauste degli avicunicoli per le quali il periodo non può essere superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
 - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
 - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
 - d) il cumulo non deve generare problemi odorigeni e non deve causare il proliferare di mosche e altri disagi nelle immediate vicinanze

Ferme restando le condizioni di cui sopra, le lettiere di avicunicoli possono essere accumulate in campo al termine del ciclo produttivo, i substrati esausti SMC, possono essere accumulati direttamente in campo, i letami possono essere accumulati in campo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
5. In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC con esclusione degli altri materiali assimilati, in accumuli di dimensione non superiore a 6 m³ di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2.500 m², limitatamente alle seguenti situazioni:
 - piccoli allevamenti di tipo familiare;
 - utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.
6. L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria.
7. Ad eccezione dei quantitativi che vengono distribuiti entro un tempo massimo di 3 ore dall'arrivo in campo, è escluso l'accumulo in campo di fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) 2019/1009 e dei fanghi di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e D.G.R. n. 2241/2005 e s.m.i.
8. Nel caso di:
 - a) biomasse costituite da residui delle coltivazioni agricole asportati dall'azienda agricola in cui sono stati prodotti (colletti di barbabietole, paglie, stocchi, ecc.) per essere utilizzati in altre aziende su terreni arativi come ammendanti;
 - b) biomasse costituite da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (orticole, frutta, uva, colture industriali, coltivazione funghi, ecc.) conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del T.U.A. all'azienda, per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti;
 - c) compost derivati dalle biomasse di cui ai punti precedenti e conferiti all'azienda utilizzatrice come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del T.U.A. per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti.

È consentito l'accumulo a piè di campo per un periodo non superiore a 30 giorni. Qualora la produzione delle biomasse di cui ai punti a) e b) sia limitata a brevi periodi stagionali (lavorazione di uve, frutta, pomodoro, ...) l'accumulo temporaneo in campo è consentito nel periodo dal 1° di marzo al 31 ottobre per non più di 72 ore, in attesa del loro spandimento seguito da interrimento immediato con aratura.

Per i materiali di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si applicano le distanze di cui al comma 2 del presente articolo e i divieti di cui all'art. 7, comma 1, lettere da a), b), c), d), g). Per i materiali di cui alle lettere b), c) del presente comma si applica inoltre il divieto di utilizzo previsto tra il 15 dicembre e il 15 gennaio.

Art. 10 – Zona di tutela e di rispetto

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 94 del T.U.A., concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", l'utilizzo di effluenti di allevamento e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs n. 75/2010 e al Regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del T.U.A.. Tali ambiti, attualmente non presenti nell'ambito del territorio comunale, si costituiscono nell'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto previste dall'art. 16 delle N.T.A. del P.T.A., compresa l'indicazione del limite di 170 kg di azoto/ha anno di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 11 – Trasporto degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e materiali assimilati, delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'articolo 26 della D.G.R. n. 813/2021.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

Art. 12 – Disposizioni sull’uso dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui alla D.G.R. n. 2241/2005

1. L’uso agronomico dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui alla D.G.R. n. 2241/2005 s.m.i. è soggetto ai divieti definiti dalla disciplina di settore e ai seguenti ulteriori divieti:
 - su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l’uso delle tipologie di fanghi espressamente ammessi dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;
 - su superfici per le quali si percepiscono “aiuti di superficie” della PAC;
 - su superfici ricadenti in siti Natura 2000;
 - dal 1° dicembre al 31 gennaio in ZO.
2. Fermi restando i limiti quantitativi assoluti stabiliti dalla disciplina di settore, l’uso dei suddetti fanghi non deve comportare in ogni caso il superamento del MAS di cui alla disciplina Nitrati, e il superamento di un apporto al campo di 340 kg N/ha in ZO.

Art. 13 – Diffusione

1. L’Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente Regolamento alle principali associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all’Albo Comunale. È data facoltà all’Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

Art. 14 – Controlli e sanzioni

1. Per l’inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nell’ambito delle competenze assegnate agli Organi di vigilanza si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 500,00, ai sensi dell’articolo 7/bis del D. Lgs. n. 18.8.2000, n. 267.
2. I riscontri sui controlli svolti dagli Organi di vigilanza aventi funzioni di vigilanza ambientale sono trasmessi, dalla stessa, alla Regione Veneto, secondo le modalità indicate dalla disciplina di settore, al fine di popolare il quadro delle informazioni sui controlli trasmessi al Ministero della Transizione ecologica nella relazione integrativa sul monitoraggio ex articolo 10 della Direttiva 91/676/CEE.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune adotta eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e materiali assimilati, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati in materia alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ad ARPA del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia – Area Ambiente.
2. Il presente Regolamento, abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento medesimo.